



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE

Servizi Finanziari e Risorse
Umane
Stato Economico del Personale

Repertorio generale n. 2549

DETERMINAZIONE n. 368 del 22-10-2013

OGGETTO: Liquidazione indennità premio di fine servizio in favore dell'ex dipendente Savone Antonio, per il periodo di servizio prestato in qualità di avventizio

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventidue** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 62 del 02-10-2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03-10-2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

PREMESSO che il dipendente di ruolo Savone Antonio è stato collocato a riposo con decorrenza 01/10/2013 come da determinazione Settore Servizi finanziari e Risorse umane n. 369 del 08/11/2012;

RILEVATO che lo stesso, prima di essere iscritto all'INADEL, ha prestato servizio alle dipendenze del Comune di Ortona in qualità di "Vigile Urbano accertatore provvisorio" dall'1/04/77 al 3/10/77;

RILEVATO che il suddetto periodo, ai fini della liquidazione dell'indennità "Premio Servizio INADEL" (legge 8.3.68 n° 152), non è valutabile tant'è che detta indennità premio di servizio verrà liquidata dall'INPDAP solo in relazione al servizio prestato dal 16/01/1978 al 30.09.2013;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con propria sentenza n° 208 del 1986, esprimendosi nel merito della questione di che trattasi ha affermato, dichiarando nel contempo incostituzionale la correlata normativa, che per il servizio prestato dal dipendente non di ruolo, in esso di passaggio in ruolo, non è possibile opporre il fatto che sia consentito di riscattare ai fini del diritto all'indennità premio di servizio il periodo di servizio pre - ruolo in quanto la legge 152 del 68 non ha inteso modificare in pejus la posizione del personale non di ruolo e non ha inteso sostituire l'indennità per cessazione dal servizio di cui all'art. 9 del D.L.C.F.S. n° 207 del 1947 con il beneficio, accordato dall'art. 12 di riscattare con contributo a esclusivo carico del dipendente il periodo di servizio antecedente prestato come dipendente non di ruolo e pertanto, la possibilità di riscatto non può precludere il diritto al conseguimento dell'indennità di fine servizio. Peraltro, la Corte ha precisato che essendo l'indennità di fine rapporto una retribuzione differita e poiché la stessa deve essere proporzionale alla durata del lavoro prestato e che la normativa (art. 9, 4° e 5° comma del citato D.L.C.P.S. n° 207) non era costituzionalmente legittima in quanto a fronte della stabilizzazione del rapporto di lavoro conseguito dal dipendente non di ruolo per effetto del passaggio in ruolo, non può prefigurarsi la perdita dell'indennità di fine rapporto anche perché è contraddittorio instaurare una specie di rapporto sinallagmatico tra il conseguimento di uno status (posizione di ruolo) e la perdita di una parte (ancorchè differita) del complesso per il lavoro prestato;

CONSIDERATO che il trattamento economico relativo agli ultimi 12 mesi di servizio (periodo 1.10.2012-30.09.2013) che deve essere preso a base per il calcolo dell'indennità di fine rapporto è il seguente:

- STIPENDIO BASE	€	22.203,89
- Retr. indiv. di anzianità	€	906,96
- I.v.c.	€	166,56
- 13^ MENSILITA'	€	<u>1.939,78</u>
Totale	€	25.217,19

e che pertanto, la misura della indennità di fine rapporto per il periodo dall'1/04/77 al 3/10/77 corrispondente ad anni 1 è così determinata: € 25.217,19 x 80% : 15 x 1 = € 1.344,91;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione dell'I.P.S. in favore dell'ex - dipendente Savone Antonio;

DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare in favore dell'ex dipendente Savone Antonio, l'indennità di fine servizio spettante a seguito del collocamento a riposo avvenuto con decorrenza 1.10.2013, nella misura di € 1.344,91;
- 2- Imputare la spesa di € 1.344,91 al Capitolo 13.950 del Bilancio 2013.

Il Compilatore
(a.b.)

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 22-10-2013

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993